

STATUTO

**della società operativa locale
"Geofor S.p.A."**

TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione

1. È costituita una Società per Azioni denominata "Geofor S.p.A.", indicata nel prosieguo come "la società". La società, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio RetiAmbiente S.p.A., adotta il modello organizzativo in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016.

2. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.

3. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti oggetto di affidamento a RetiAmbiente S.p.A. da parte dell'Autorità "A.T.O. Toscana Costa" e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede nel territorio del Comune di Pontedera, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire sedi secondarie nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori di alcuni dei comuni dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", individuati secondo i criteri di prossimità, efficacia ed economicità. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

2. Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e speciali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e speciali;
- b) la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e speciali;
- c) la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione

ALLEGATO A

all'atto n. 1.881 di Raccolta

delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali;

d) l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio, per conto terzi e delle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. toscana Costa"; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali;

e) l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La società, in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, e la stipula di contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, convertito dalla Legge 33/2009, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore.

4. La società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

5. Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

6. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. È esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

ART. 4 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. L'assemblea Straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Soci - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento - Finanziamenti

ART. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 2.704.000,00 (duemilionesettecentoquattromila virgola zero zero) interamente versato suddiviso in n. 3.120.000 (tremilionicentoventimila) azioni nominative ordinarie.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazio-



ne dell'Assemblea Straordinaria, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura.

3. La società, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

4. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 7 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

ART. 8 - Finanziamenti

1. La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.

2. La società può acquisire eventuali finanziamenti del socio nel rispetto delle norme di legge in vigore.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo
- c) il Collégio Sindacale.

2. È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c.

ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, per motivi di urgenza nel rispetto dell'Articolo 2366 c.c.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, verrà data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte all'organo di

amministrazione ed ai componenti dell'organo di controllo.
L'organo di amministrazione deve, senza ritardo, convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta dal socio unico e siano indicati espressamente gli argomenti da trattare.
L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che sia accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che il collegamento renda possibile la verbalizzazione. I luoghi audio video collegati dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente. In ogni caso la seduta si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

4. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno:
- per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce, ovvero nel maggior termine autorizzato dal CdA della Capogruppo;
- per autorizzare l'organo amministrativo all'approvazione del budget di previsione, di norma, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

ART. 11 - Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente, se nominato; in caso di loro assenza o rinuncia, l'Assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.
2. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio, alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

ART. 12 - Intervento e indirizzi dei Soci

1. Gli indirizzi sono adottati esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
2. L'unico socio può intervenire all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
3. Non può essere conferita delega ai membri dell'organo di amministrazione, al Collegio Sindacale e ai dipendenti della società.
4. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole dell'unico socio.



6. In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'unico socio e l'amministratore unico, o la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, e la maggioranza del collegio sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo di amministrazione o dall'unico socio.

2. L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni dello statuto;
- b) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- c) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale sovrapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- d) riduzione del capitale sociale;
- e) operazioni di fusione e scissione;
- f) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;
- h) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie.

3. L'assemblea, in sede ordinaria, delibera su:

- a) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
- b) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- c) indirizzi all'organo di amministrazione in ordine agli obiettivi da perseguire;
- d) linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
- e) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) approvazione del codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;
- g) approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; a tal fine la società si conforma alle



stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;

h) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;

i) nomina dell'Amministratore unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l'individuazione del Presidente, e determinazione del compenso ad essi spettante;

j) revoca dell'Amministratore unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso del Presidente;

k) nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso ad esso spettante;

l) nomina del revisore legale su proposta del collegio sindacale e determinazione del compenso.

2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sottopongono all'Assemblea, con cadenza infra annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

3. L'Assemblea delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti dell'organo di amministrazione, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;

b) conclusione di contratti con i soci di RetiAmbiente S.p.A., con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;

c) assunzione di nuovi servizi e funzioni, comunque rientranti nell'oggetto sociale;

d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo ad esclusione dei finanziamenti a breve termine.

ART. 14 - Organo di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società in house, secondo delibera motivata dall'assemblea. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, nei casi previsti dalla normativa in materia di società in house:

- la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 120/2011

- la carica di vice-presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presiden-



te in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. In relazione alla carica degli amministratori operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità di incarichi e decadenza previste dall'art. 2382 c.c., dalle norme vigenti in materia di società in house e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. Gli amministratori hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause.

3. L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Amministratore unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Riguardo al rimborso spese la società adotta il regolamento della Capogruppo.

4. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

5. L'Assemblea può revocare gli amministratori, se del caso singolarmente individuati, anche in assenza di giusta causa, e nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

ART. 14 bis - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

2. L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

3. Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di



ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART. 14 ter - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 15 - Poteri dell'organo di amministrazione

1. L'Amministratore unico o, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza generale della società.

La rappresentanza sociale spetta altresì all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferiti.

La società può nominare procuratori per il compimento di specifici atti o di determinate categorie di atti; per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze stabilite nel presente statuto per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

All'organo di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'unico socio.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società. Il Consiglio di Amministrazione tiene un libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione

3. L'organo di amministrazione può nominare un Direttore generale stabilendone i poteri.

4. Nel caso di nomina di cui al comma precedente, per specifiche materie o categorie di atti l'organo di amministrazione può delegare al Direttore generale la rappresentanza della società e la firma.

5. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'organo di amministrazione, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

6. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di



gestione a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non è delegabile dall'organo di amministrazione il potere di sottoporre all'Assemblea gli atti da approvare o autorizzare.

7. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) adozione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'Assemblea;
- b) approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;
- c) partecipazione a gare o formulazioni di offerte, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo;
- d) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo;
- e) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- f) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- g) concessione di garanzie, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo;
- h) operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
- i) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla Capogruppo.

ART. 16 - Compensi

1. Agli amministratori della Società spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

2. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ART. 17 - Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti

1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati nel rispetto del principio di equilibrio di genere, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

2. L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

3. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt.

2397 e seguenti c.c.

4. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea. L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV

Budget - Bilancio - Utili

ART. 18 - Budget

1. L'organo di amministrazione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dall'unico socio, predispone annualmente, entro il 31 dicembre, il budget di previsione e lo presenta all'Assemblea.
2. Il budget di previsione contiene:
 - a) gli obiettivi di gestione della società;
 - b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
 - c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
 - d) la relazione illustrativa dell'organo di amministrazione.
3. Nel corso dell'esercizio l'Organo di amministrazione può presentare all'Assemblea eventuali revisioni e aggiornamenti del budget.
4. Qualora l'organo di amministrazione ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata deliberazione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
5. Nella relazione sulla gestione l'organo di amministrazione illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

ART. 19 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.
3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendali predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.



5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del Revisore, è trasmesso all'unico socio contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione.

ART. 20 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, previa delibera assembleare, sono distribuiti all'unico socio salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dalla Società ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO V

Ulteriori norme per il controllo analogo congiunto

ART. 21 - Controllo di gestione

1. La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.

2. Le rilevazioni del controllo di gestione sono prontamente messe a disposizione dell'organo di amministrazione, per l'adozione delle misure di sua competenza, e da questo sono trasmesse all'unico socio.

ART. 22 - Controllo analogo congiunto

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità ed efficacia.

2. La società è assoggettata ad un controllo congiunto dei soci di RetiAmbiente S.p.A. analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo analogo congiunto, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le previsioni dello statuto di RetiAmbiente S.p.A.;
- c) le forme di coordinamento stabilite dai soci di RetiAmbiente S.p.A. fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.

4. Quando l'Assemblea della società deve assumere deliberazioni circa le modalità di gestione del servizio, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche ai comuni soci serviti.

ART. 23 - Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da RetiAmbiente S.p.A., finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra la società, RetiAmbiente S.p.A. ed i comuni soci di quest'ultima, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rilevare la si-

tuazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione servizi, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

2. La società trasmette prontamente all'unico socio nonché ai comuni soci di RetiAmbiente S.p.A., che ne fanno richiesta, e per essi ai loro organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi riferiti alla società.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenza, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

ART. 24 - Trasmissione di determinati atti all'unico socio

1. L'organo di amministrazione trasmette a RetiAmbiente S.p.A, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee, la documentazione a supporto della trattazione degli argomenti all'odg:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dagli altri allegati previsti per legge.

2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa a RetiAmbiente S.p.A. entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

ART. 25 - Nomina del liquidatore

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VII

Rinvio

ART. 26 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi, anche speciali, vigenti in materia.

2. La determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi amministrativo e di controllo, nonché ai dirigenti e dipendenti, avviene nel rispetto dei limiti massimi di remunerazione previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

3. Per il conferimento di incarichi restano ferme le disposizioni vigenti tempo per tempo in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in



controllo pubblico.

F.to: Signorini Rossano-Antonio Marinella notaio (segue sigillo).

=====



Certifico io dottor Antonio Marinella, notaio in Pontedera,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, che la
presente copia su supporto informatico è conforme all'origi-
nale su supporto analogico, conservato nella mia raccolta.